

AZIONE DEL COMMISSARIATO

FRANCIA

«L'emigrazione agricola in Francia». — Sulla questione della emigrazione agricola italiana in Francia, che ha negli ultimi tempi tanto largamente interessato stampa e opinione pubblica dei due Paesi, è stato pubblicato dal Commissariato Generale dell'emigrazione un opuscolo riassuntivo che illustra dai suoi primordi l'andamento degli espatri agricoli verso la vicina repubblica, le loro vicende e il loro sviluppo.

Dall'iniziale movimento di lavoratori agricoli salariati ai primi cauti esperimenti di collocamento di alcune famiglie con contratti di mezzadria, al sempre più vasto avviarsi di correnti emigratorie nostre nel Sud-Ovest della Francia attraverso affittanze e acquisti di terreni, l'opuscolo brevemente ma compiutamente esamina tutto lo svolgersi di questo complesso e importante movimento.

In questo studio è anche lueggiata tutta l'opera laboriosa e vigile, di trattative ed intese, svolta col Governo francese, con associazioni agricole e con privati per assicurare ai nostri coloni buone condizioni di vita e di remunerazione, sani alloggi, equi patti di lavoro, come per prevenire e reprimere nei limiti del possibile le speculazioni che si sono intessute al margine di un così ampio e complesso movimento.

Aver assicurato a quest'ultimo un ritmo regolare e sicuro, con soddisfazione dei due Paesi, dà motivo di compiacimento a chiunque leggerà la interessante pubblicazione testè divulgata.

Attività della Commissione Centrale dell'Emigrazione nel primo semestre del 1925. — La Commissione Centrale dell'emigrazione, nel 1° semestre del corrente anno, ha espletato un non lieve lavoro, di cui diamo qui qualche cenno.

Furono pronunziate 145 sentenze, tra cui quella relativa alla reiezione di numerosi emigranti dal Canada, avvenuta nell'autunno del 1923, e quella relativa all'affondamento del piroscafo «Ancona», particolarmente delicata anche per la quantità dei

ricorrenti, emigranti superstiti ed eredi di emigranti, rimasti vittime del siluramento della nave.

Il lavoro della Commissione fu importante dal lato altresì giuridico, per le questioni nuove, esaminate e risolte o per quelle che attendono un regolamento più conforme al diritto.

Riferiamo qui di seguito alcuni fra i principali argomenti toccati dalla Commissione.

Responsabilità del vettore. — La questione della responsabilità del vettore in materia di reiezione di emigranti allo sbarco ha formato oggetto di ampio riesame. Al riguardo, la giurisprudenza affermata nel 1915, e da allora costantemente seguita, aveva fissato i seguenti tre punti: a) che il rapporto giuridico che si stabilisce tra emigranti e vettore ha la natura dell'ordinario contratto di trasporto di persone, disciplinato da regole particolari; b) che il vettore ha l'obbligo di accertare se nell'emigrante ricorrono le condizioni fisiche e legali ritenute necessarie dalle leggi d'immigrazione per la sua ammissione nel paese straniero; c) che se la reiezione avviene per mancanza di quelle condizioni, il vettore, che era tenuto a conoscerle, ne è responsabile.

Ma questa massima, seguita dalla Commissione dal 1915 e consacrata in una dotta sentenza, redatta dal suo Presidente del tempo, S. E. Gabriele Faggella, non soddisfa le parti interessate: non il vettore che, continuando ad appellare dalle sentenze di primo grado, informate a quella opinione, ha tentato di farle cambiare in suo vantaggio; non gli emigranti, che anche ultimamente, in occasione della causa relativa al piroscifo « Ancona », chiesero, attraverso la parola del rappresentante del Commissariato, l'affermazione della *responsabilità obbiettiva* a carico del vettore, poichè pareva che la *responsabilità soggettiva* non avesse buon fondamento nella causa in esame.

Se non che la Commissione non si è discostata dalle vie già tracciate e, confermando la vecchia opinione sulla responsabilità del vettore, ha respinto la teoria della così detta responsabilità obbiettiva, considerando « che il principio generale del nostro sistema legislativo è ancora quello tradizionale della responsabilità fondata sull'elemento soggettivo della colpa, secondo la giurisprudenza ormai pacifica (v. sent. 15 aprile 1925 della Cassazione del Regno, Sez. Un., *Foro it.* L. 392), conforme ai dettami della sapienza romana, che informarono l'opera legislativa francese ed italiana sul progetto del codice civile. (V. sentenza dell'« Ancona »).

False dichiarazioni dell'emigrante. — È noto che l'emigrante prima di essere ammesso all'imbarco, è sottoposto dalla Compagnia ad un interrogatorio, nel quale è invitato a riferire sui pre-

cedenti suoi di salute, penali, ecc. e che l'emigrante, dominato dalla febbre di partire, dichiara, talvolta, cose contrarie al vero, e non riferisce quelle circostanze, che, secondo lui, possono pregiudicargli la partenza.

In tali casi, tutta la giurisprudenza degli Ispettori si polarizza intorno a questa massima: che se la reiezione avvenisse per una condizione taciuta o dichiarata falsamente, l'emigrante non avesse alcun diritto al risarcimento dei danni. «*Imputet sibi*» — si legge nelle sentenze — se egli, l'emigrante, è respinto. «*Malitiis non est indulgendum*».

Poichè qualche emigrante, non soddisfatto del pronunciato del primo Giudice, produsse appello, la questione fu portata avanti la Commissione, la quale rilevò gli errori di diritto, in cui cadevano gli Ispettori, e decise:

a) «che l'emigrante non ha il dovere giuridico di dire tutta la verità sul suo essere e sui precedenti suoi poichè il prospetto d'interrogatorio, che usano i vettori per raccogliere le notizie direttamente dall'emigrante, è istituito non dalla legge, ma dai vettori stessi, i quali non sono dispensati dall'obbligo di controllare l'esattezza delle notizie raccolte e di accertare, *con mezzi propri*, se l'emigrante abbia i requisiti per essere ammesso nel paese straniero.

b) «Che l'aforisma invocato dagli Ispettori: «*malitiis non est indulgendum*» che si legge, interpolato, nel fr. 38 D. 6, 1, non è un concetto di diritto, nè può assurgere ad un principio generale di diritto, poichè la legge punisce la malizia non in quanto sia tale, ma in quanto si concreti in atti che invadono la sfera dell'altrui diritto e inducano in inganno il contraente.

c) «Che il comportamento dell'emigrante durante l'interrogatorio, può eliminare la responsabilità del vettore soltanto nel caso che sia tale da sorprendere la buona fede del vettore stesso e di vincere financo la sua diligenza ed oculatezza di buon commerciante».

Tali concetti, rigorosamente giuridici, è da sperare che si impongano alla coscienza degli Ispettori.

Reiezioni per malattie veneree. — Altro concetto che originò un'errata giurisprudenza degli Ispettori, è che se la reiezione avvenga per una malattia venerea dell'emigrante, a questi non spetti alcuna indennità, a causa della immoralità della malattia che determinò la reiezione.

Osservò la Commissione, che gli allegati motivi d'immoralità sono estranei alla controversia, poichè l'immoralità, se pur sussiste, non investe nè la causa, nè l'oggetto, nè alcuno degli altri elementi essenziali del negozio giuridico, il quale è perfettamente valido, o che le parti che lo pongono in essere siano sane

di corpo, o che siano ammalate, sia pure di malattie repugnanti. La validità del negozio prescinde dalle condizioni subbiettive delle parti, ammenochè queste non versino in condizioni tali da non avere la possibilità di esprimere un consenso valido. « Il vettore, prima di concludere il contratto di trasporto, deve accertare le condizioni fisiche dell'emigrante, non ai fini della validità del negozio giuridico, ma in funzione dell'obbligo che egli ha per legge di esaminare se quelle condizioni sieno tali da consentire l'ammissione nel paese straniero ». (Sent. 11 del 1925).

Danni risarcibili. — In materia di danni la Commissione, mossa dal senso di giustizia imparziale per tutti, decise che non fossero risarcibili i mancati guadagni che l'emigrante si proponeva di raggiungere in America se la reiezione non fosse avvenuta. « I mancati guadagni non sono risarcibili poichè non si può dire che essi fossero di sicura o quasi sicura realizzazione, sui quali ragionevolmente il danneggiato potesse contare, trattandosi invece di guadagni incerti, accidentali, esistenti solo nella speranza e non nella realtà ». (Sent. 8 del 1925).

Prescrizione. — Non sembra che le disposizioni vigenti tutelino efficacemente le ragioni degli emigranti in materia.

È da notare che l'emigrante, prima di promuovere l'azione di danni, in conseguenza, per esempio, alla perdita dei bagagli, non assume direttamente le indagini (che del resto non potrebbe, nella maggior parte dei casi, assumere personalmente) per rintracciare il bagaglio; ma si rivolge fiducioso al Commissariato, suo naturale tutore, il quale, per lo più deve svolgere all'estero le indagini che riescono spesso difficili e lunghe, tanto che, talvolta, il termine prescrizione di un anno trascorre senza nessun risultato definitivo. Il tempo così trascorso, estingue inesorabilmente l'azione, poichè le indagini, che si svolgono per lo più indipendentemente dal vettore, non valgono ad interrompere la prescrizione. Non così sarebbe se le indagini si svolgessero in confronto del vettore, poichè allora le interpellanze rivolte al vettore dall'emigrante, o, per lui, dal suo legittimo rappresentante, Commissariato, avrebbero efficacia interruttiva.

È stata sollevata la questione se, anche in tal caso, la semplice lettera dell'emigrante o del Commissariato sia sufficiente ad interrompere la prescrizione, dato che la giurisprudenza ordinaria sostiene che la prescrizione è interrotta da un atto formale di costituzione in mora a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario. Ma la Commissione osservò che basta per la interruzione una semplice lettera. « Tale opinione (sent. 8, 1925) è giustificata dalla natura speciale delle disposizioni vigenti in materia di emigrazione, le quali istituiscono un ordinamento processuale informato alla maggiore sem-

PLICITÀ, che preferisce al sistema della notificazione a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario quello più semplice, più economico, più sbrigativo del mezzo postale (art. 50 T. U. 24.29.42.49 Regol. 1919). Se questo è il sistema della legge speciale, sarebbe un non senso obbligare l'emigrante ad avvalersi dell'opera dell'Ufficiale Giudiziario per la costituzione in mora del debitore, quando per un atto ben più importante, il reclamo introduttivo del giudizio, egli si avvale del mezzo postale per farlo pervenire direttamente al giudice ».

In materia di prescrizione, altre lacune si notano nella nostra legislazione e riguardano la decorrenza del termine nel caso di reiezione e nel caso in cui l'azione sia promossa dagli eredi dell'emigrante morto durante la traversata.

La Commissione ha deciso che il termine decorra, nel primo caso, dal giorno dello sbarco in Italia, e nel secondo, dal giorno in cui gli eredi abbiano notizia legale della morte del loro dante causa.

Art. 91 del Regolamento 1901. — Altro argomento che si è prestato molto alla critica della dottrina, riguarda la interpretazione data all'art. 91 del Regol. del 1901, essendosi ritenuto dalla Commissioni precedentemente, che quell'articolo si applichi nel caso che lo smarrimento del bagaglio avvenga senza colpa del vettore e che, invece, sieno applicabili le norme di diritto comune, nel caso che lo smarrimento derivi da colpa.

La Commissione ebbe motivo di riesaminare la questione; ma ha confermata l'antica giurisprudenza, aggiungendo un nuovo argomento forse decisivo: « La opinione (sent. 10) ben s'inquadra nel sistema generale della legislazione speciale, onde traesi il principio che la forza maggiore, la quale per il codice civile libera il debitore da ogni responsabilità, è posta in parte a carico del vettore quasi come un rischio professionale inerente alla vantaggiosa industria della navigazione, e che, quando vi è colpa, si applicano le norme comuni. Si trovano, invero, qua e là, nella legislazione, disposizioni che hanno un siffatto contenuto e che non sono mai contraddette da altre norme. Gli art. 80 reg.to 1901, 33, 34 T. U., R. D. 5 febbraio 1914, n. 109, sono informati al criterio sopra esposto e rivelano il pensiero costante del legislatore, che ben si può fare assurgere ad un principio del diritto emigratorio; cioè, nel caso che il danno provenga da forza maggiore, si ha l'obbligo del vettore d'indennizzare l'emigrante; se proviene da sua colpa, si ha l'obbligo di risarcire i danni.

Prova testimoniale. — Una questione nuova, in materia del regolamento 1909 fu esaminata dalla Commissione: « Se la prova testimoniale possa imporsi d'ufficio alle parti ». Gli Ispettori la risolvevano affermativamente, ma si trovavano per lo più in

questa strana condizione che i loro ordini non erano quasi mai rispettati, e mancava al Giudice ogni potere di sanzione.

La Commissione, nella sentenza 15925, osservò: « che il Giudice speciale, in applicazione dell'art. 44 T. U., può disporre d'ufficio una prova testimoniale, ma in tale caso egli deve rendersi parte diligente, indicando i testimoni che intende sentire e citandoli direttamente a norma dell'art. 26 del regolamento. A tanta libertà di movimento, unica limitazione è il contraddittorio, poichè il principio della contraddittorietà del giudizio è fondamentale nel nostro ordinamento processuale e non è lecito derogarvi, se non per volontà espressa dalla legge. Ma non può l'Ispettore imporre alle parti una prova testimoniale che quelle non chiedano o non intendano escutere. Pur avendo il Giudice ampia libertà di movimento, le parti conservano sempre un'autonomia che il Giudice non può invadere. Esse sono arbitre di deferire il giuramento decisorio (art. 39 reg.to) e possono *dedurre* la prova testimoniale; e soltanto allora hanno l'obbligo d'indicare le generalità dei testimoni che possono deporre sui fatti *dedotti*. (Art. 37 del regolamento) ».